



Comune di Sestu

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Via Scipione 1

tel. 0702360212 - 0702360484

<http://www.comune.sestu.ca.it> - email: servizi.sociali@comune.sestu.ca.it

PEC: protocollo.sestu@pec.it

AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DIRETTAMENTE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13, E LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32. ANNUALITÀ' 2026
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 2 MARZO 2026

SI RENDE NOTO

Che l'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, e legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, con Determinazione n.165 del 19/01/2023, parzialmente rettificata con Determinazione n.344 del 01/02/2023, ha approvato il bando regionale permanente per la concessione di contributi per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.

Le persone interessate ad effettuare lavori volti all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, devono **presentare la domanda al Comune nel quale è ubicato l'edificio, entro il 2 marzo 2026.**

Entro il 31 marzo 2026 il Comune provvederà a predisporre il fabbisogno annuale e ad inviare la richiesta di finanziamento alla Regione Sardegna.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA AL COMUNE

Possono presentare domanda:

- i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, (o chi ne esercita la cura e tutela o la potestà) che hanno la residenza anagrafica nonché la dimora abituale nell'immobile per il quale richiedono il contributo o l'abituale e stabile dimora presso istituti residenziali per l'assistenza dei disabili. In quest'ultimo caso, il disabile potrà trasferire la propria residenza anagrafica entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori presso l'alloggio oggetto degli interventi per cui è richiesto il contributo, ed il Comune erogherà il contributo al momento della conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio anagrafe;
- nel caso in cui siano presenti più portatori di disabilità nel medesimo alloggio per il quale si richiede il contributo, dovrà essere presentata un'unica domanda con l'indicazione di tutti i nominativi, in quanto potrà essere concesso un solo contributo per la medesima tipologia di intervento sul medesimo alloggio.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDA

La richiesta dovrà essere presentata in bollo dal portatore di disabilità (richiedente) utilizzando il modulo allegato al presente bando.

Alla domanda devono essere allegati:

- Nr. 1 marca da bollo da € 16,00
- Il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipenda e quali obiettive difficoltà alla mobilità

ne discendano, con specificazione, ove occorra, che l'handicap si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente;

- Qualora il richiedente si trovi nella condizione di portatore di disabilità riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda sanitaria locale, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art. 10 della L. n. 13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione (anche in fotocopia autenticata). La presentazione di tale certificazione rende non obbligatoria quella di cui al precedente punto;
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, utilizzando il modulo allegato al presente Bando (Allegato 2), nella quale l'interessato dovrà:
 - specificare l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e quello su cui si vuole intervenire e descrivere succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o all'assenza di segnalazioni;
 - dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
 - dichiarare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi e se per il medesimo alloggio siano già stati erogati i contributi di cui alla Legge n. 13/1989;
 - La dichiarazione sostitutiva deve, altresì, contenere l'indicazione del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'anno in cui scade il termine per la presentazione dell'istanza, qualora il richiedente intenda partecipare alla ripartizione delle risorse integrative (Graduatoria C, di cui all'art. 5). Nei casi previsti dalla legge può farsi riferimento all'ISEE corrente. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione alla ripartizione delle risorse di cui alla graduatoria C, nella dichiarazione sostitutiva occorre indicare il numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento e il numero di disabili con difficoltà alla deambulazione con disabilità non al 100% che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- autorizzazione del proprietario dell'alloggio nel caso in cui richiedente e proprietario non siano la stessa persona.
- il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, a firma di tecnico abilitato.

EDIFICI PER I QUALI PUÒ ESSERE RICHiesto IL CONTRIBUTO

Il contributo può essere richiesto per gli **edifici privati** i cui progetti sono stati presentati entro la data dell'11 agosto 1989 ("edifici Ante 1989") e, limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, su edifici privati i cui progetti sono stati presentati successivamente alla data dell'11 agosto 1989 ("edifici Post 1989").

Fanno parte degli "Edifici Ante 1989" ammissibili a contributo gli immobili destinati a centri o istituti residenziali pubblici e privati per l'assistenza ai disabili.

Non possono presentare domanda i soggetti che siano residenti o domiciliati in alloggi di proprietà pubblica, ad esempio alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale o dell'Azienda regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA).

FINANZIAMENTI

Il Comune, ricevute le domande, provvederà ad inoltrare le stesse alla Regione per il finanziamento. Fatta salva l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni edilizie, dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo. A tal fine, l'Amministrazione comunale, dopo la presentazione della domanda, effettua un immediato accertamento, anche mediante controlli a campione, sull'ammissibilità della domanda, subordinata all'inesistenza dell'opera e al mancato inizio dei lavori. In ogni caso, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza, il Comune è tenuto a dare comunicazione al richiedente in merito alla necessità di procrastinare l'avvio dei lavori per consentire la suddetta verifica.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive da parte della RAS, il Comune procederà alle comunicazioni di acquisizione del diritto al contributo ai beneficiari delle domande che possono essere

finanziate in applicazione della graduatoria definitiva, fissando un termine di inizio e fine lavori. Il posizionamento utile nella graduatoria definitiva non attribuisce il diritto al contributo, il quale è subordinato, oltretutto alla disponibilità delle risorse finanziarie, all'assunzione dell'impegno contabile da parte della Regione.

Qualora la Regione finanziasse l'intervento, il Comune provvederà a erogare il contributo agli aventi diritto a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica di congruità delle spese sostenute. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovrà presentare, pertanto, al Comune, la/le fattura/e riportante/i le voci di spesa che concorrono all'importo totale della fattura stessa. L'articolazione delle voci di spesa potrà avvenire anche tramite documento allegato alla fattura. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L. n. 13/1989, i contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

Ad ogni buon fine si precisa che, ai sensi delle norme sopra indicate, e in base alle disponibilità delle risorse regionali, il contributo viene concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta fino a € 2.582,28; è aumentata del 25% della spesa effettivamente sostenuta da € 2.582,29 e fino a € 12.911,42; è aumentato di un'ulteriore 5% della spesa effettivamente sostenuta da € 12.911,42 e fino a € 51.645,69; se la spesa supera € 51.645,69 il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e, cioè, € 7.101,28.

L'importo del contributivo integrativo di cui alla graduatoria C, è pari al 50% delle spese effettive non ricoperte dal contributo risultante dalla graduatoria A o B. Come definito dalla DGR n. 22/17 del 14.07.2022, il limite massimo del contributo integrativo di cui alla graduatoria C è pertanto pari a € 10.000,00.

GRADUATORIE REGIONALI

Le graduatorie regionali saranno predisposte annualmente sulla base del fabbisogno trasmesso dal Comune alla Regione.

Saranno predisposte tre distinte graduatorie:

- Graduatoria A, per i residenti negli "Edifici Ante 1989" di cui all'art. 8, finanziata sia con risorse regionali che statali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria B, per i residenti negli "Edifici Post 1989" di cui all'art. 8, finanziata con risorse;
 - regionali e nel rispetto della normativa nazionale;
- Graduatoria C, per soggetti beneficiari del contributo di cui alle precedenti graduatorie A e B, finanziata con risorse regionali eventualmente residue dopo il completo soddisfacimento delle graduatorie A e B e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 22/17 del 14/07/2022.

L'inserimento nella graduatoria C è riservato ai richiedenti, già presenti nelle due graduatorie A e B, con un indicatore ISEE del nucleo familiare inferiore o uguale a € 21.608.

I criteri di priorità nella stesura della graduatoria C, sono i seguenti:

- a) Fascia dell'indicatore ISEE;
- b) Richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- c) Numero di disabili al 100% con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- d) Numero di disabili con difficoltà alla deambulazione che usufruiscono dei benefici dell'intervento;
- e) Valore minore dell'indicatore ISEE;
- f) data di presentazione della domanda al Comune.

Le fasce dell'indicatore ISEE sono così definite:

- FASCIA A: da € 0 a € 5.402,00;
- FASCIA B: da € 5.403,00 a € 10.804,00;
- FASCIA C: da € 10.805,00 a € 16.207,00;
- FASCIA D: da € 16.208,00 a € 21.608,00.

I criteri di priorità nella stesura delle graduatorie A e B, sono quelli definiti all'articolo 10, comma 4 della legge n. 13 del 1989, ossia:

- a) richiedente con disabilità al 100% e difficoltà alla deambulazione;
- b) data di presentazione della domanda al Comune. Nel caso l'istanza sia presentata in modo congiunto da più persone disabili, qualunque sia la graduatoria (A o B), essa verrà stilata tenendo conto del grado di disabilità più grave tra i richiedenti che hanno presentato domanda congiunta e, al fine dell'inserimento nella graduatoria C, del valore dell'indicatore ISEE più basso tra i richiedenti che hanno sottoscritto la domanda.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La richiesta dovrà essere presentata presso il Comune di Sestu, utilizzando l'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, **ENTRO E NON OLTRE IL 2 MARZO 2026** conformemente a una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Sestu -Via Scipione n. 1;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata:protocollo.sestu@pec.it ;
- tramite raccomandata A/R.

In caso di utilizzo della modalità di presentazione indicata al punto d) del presente articolo, la raccomandata A/R dovrà pervenire all'indirizzo indicato entro e non oltre il termine ultimo. Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, non farà fede la data di spedizione della stessa.

Le domande trasmesse oltre tale termine non possono essere ammesse dal Comune al contributo per l'anno in corso, ma restano valide per l'anno successivo (scadenza 1 marzo 2027).